



13.01.2022

Covid-19 Newsletter n. 2/2022

→ DECRETO LEGGE N. 1/2022

Il decreto-legge n. 1/2022 contenente ulteriori misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 stabilisce alcune misure importanti anche per l'artigianato. La newsletter fornisce le informazioni rilevanti.

Cordiali saluti

Martin Haller
Presidente

Thomas Pardeller
Direttore

DECRETO LEGGE N. 1 DD. 7.1.22

Il decreto è stato pubblicato il 7.1.22 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Informeremo i nostri associati su eventuali ulteriori ordinanze a livello provinciale.

Le seguenti disposizioni del decreto legge sono importanti per il settore dell'artigianato:

OBBLIGO VACCINALE PER LE PERSONE OVER 50 ANNI

Tale obbligo viene previsto fino al 15 giugno 2022 e riguarda i cittadini italiani, quelli di altri Stati dell'UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale. Sono previsti taluni casi di esenzione dall'obbligo vaccinale. Infatti, in caso di accertato pericolo per la salute, **attestato dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore**, la vaccinazione potrà essere omessa o differita.

Durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro dovrà adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, a partire dal 1.2.22 è prevista una sanzione di Euro 100.-

GREEN PASS RAFFORZATO SUL POSTO DI LAVORO PER LE PERSONE CON PIÙ DI 50 ANNI

L'estensione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 comporta per tali soggetti l'obbligo – **a partire dal 15 febbraio 2022** – di accedere nei luoghi di lavoro solo previo possesso ed esibizione del c.d. green pass "rafforzato" (=ottenuto dopo vaccino o guarigione).

La verifica del Green Pass "rafforzato" dovrà avvenire da parte dei datori di lavoro con le modalità già utilizzate in questi mesi per il Green Pass "normale".

Il controllo dei green pass "rafforzato" dovrà essere effettuato anche nei confronti di coloro che svolgono a qualsiasi titolo (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, lavoratori dipendenti di altre aziende) attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati. In tali casi il controllo sarà duplice (dovrà essere svolta anche dal datore di lavoro della struttura presso cui il soggetto sta svolgendo la propria attività lavorativa).

I lavoratori privi di green pass rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del citato green pass o comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Fino al 15 giugno 2022 il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione occupazionale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore over 50 privo di green pass rafforzato per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione non dovrà essere superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno, e non dovrà comportare né conseguenze disciplinari né la perdita del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Per i lavoratori che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età l'accesso al luogo di lavoro continua ad essere consentito con il c.d. green pass base (=ottenuto con guarigione, vaccino o test negativo).

Con riferimento a tali soggetti, il provvedimento estende a tutte le imprese (non solo più quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere e sostituire, fino al 31 marzo 2022, e sempre per un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili, il lavoratore privo di green pass base.

ESTENSIONE DEL GREEN PASS "BASE" A SERVIZI ALLA PERSONA

Il provvedimento prevede che **dal 20 gennaio 2022 al 31 marzo 2022** si potrà accedere solo con il green pass base (=ottenuto dopo vaccino, guarigione o test negativo) ai c.d. servizi alla persona, ovvero acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri.

Le verifiche che l'accesso ai servizi e alle attività sopra indicati avvenga solo con il possesso del green pass "base" dovranno essere eseguite dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Alleghiamo alla presente un modello di cartello da esporre all'entrata in salone.

GREEN PASS "BASE" NEL COMMERCIO

Dal 1.2.2022 o dalla data prevista con apposito DPCM sarà necessario possedere un green pass "base" anche per accedere alle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che dovranno essere individuate con il richiamato DPCM.